

UNIONE DEI COMUNI
"DALL 'ADIGE AL FRATTA"

Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe e Terrazzo

Sede via Marconi, 41 – 37046 Minerbe (VR) presso Comune di Minerbe
C.F. 91010730231

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 11-04-2000.

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DI CUI A:

deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 04-05-2009

deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 10 del 20-12-2012

deliberazione di Consiglio dell'Unione n. .2 del 6.-5-2014

UNIONE DEI COMUNI “DALL’ADIGE AL FRATTA”
BEVILACQUA – BONAVIGO – BOSCHI SANT’ANNA – MINERBE – TERRAZZO

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
OGGETTO

Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo in data odierna, le norme fondamentali relative all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente Locale autonomo “Unione dei Comuni”, composto dei Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Minerbe e Terrazzo e denominato “Dall’Adige al Fratta”.

ART. 2
FINALITA’ DELL’UNIONE

L’Unione ha come finalità l’esercizio associato di funzioni e servizi di competenza dei comuni che la compongono.

L’Unione ha come scopo quello di perseguire l’autogoverno, la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono, nonché la progressiva integrazione tra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia ed economicità l’intero territorio.

L’Unione concorre, per quanto di suo interesse e potere, altresì alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Verona, della Regione Veneto e dello Stato, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 3
OBIETTIVI PROGRAMMATICI

L’Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

- promuovere e concorrere allo sviluppo socio – economico del territorio dei Comuni tutelando l’assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini e valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
- potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
- armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;
- concordare con gli organismi sovra comunali che gestiscono i servizi di competenza dell’Unione e/o dei comuni le linee di condotta programmatica e di esecuzione dei servizi stessi.

ART. 4
PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI AZIONE

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l’Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali.

Qualsiasi atto dell’Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell’Unione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 del presente statuto.

ART. 5
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

L’Unione assicura ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo principi e forma da stabilire con apposita deliberazione e garantendo l’accesso alla informazione ed agli atti dell’Unione.

L’Unione riconosce altresì il diritto dei singoli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione degli indirizzi e al controllo dell’attività posta in essere dall’Unione.

ART. 6

SEDE, STEMMA E GONFALONE

La sede dell'Unione stessa è situata a Minerbe via G. Marconi n. 41, presso la sede comunale.

Gli organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, purché nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed il cui uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

ART. 7 DURATA

L'Unione ha durata indeterminata e comunque non inferiore a cinque anni a far data dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Il Consiglio dell'Unione può deliberare la proposta di legge regionale per la fusione e proporla ai singoli Comuni per l'eventuale adesione ai sensi della Legge Regionale, i quali la sottoporranno a consultazione referendaria.

In caso di recesso o di fusione da parte di alcuni fra i Comuni costitutivi dell'Unione, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è dovuta (salvi diritti di terzi e fermi restando gli obblighi precedentemente assunti) al singolo Comune receduto ovvero al Comune unificato, che li gestiscono fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni.

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Regione.

ART. 8 RECESSO

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni.

Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo.

Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Il Consiglio dell'Unione, entro dodici mesi dalla costituzione, determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo.

TITOLO II COMPETENZE

ART. 9 OGGETTO

All'Unione possono essere trasferite:

- le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, così come previste dalla normativa vigente in materia e da successive modifiche alla stessa;
- le funzioni di centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alle vigenti leggi in materia;
- tutti i servizi di competenza comunale, fatta eccezione per le competenze che per espressa disposizione di legge, sono poste obbligatoriamente in capo ai Comuni.

L'attivazione delle predette competenze avviene con le modalità e le procedure indicate al successivo art. 10. In fase di prima applicazione, all'Unione è affidato l'esercizio dei seguenti servizi:

- Sportello unico per le imprese;
- Servizio di polizia amministrativa;
- Assistenza sociale;
- Assistenza domiciliare;
- Servizio R.S.U.

ART. 10

PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

Il trasferimento delle competenze, deliberato dai singoli Comuni di norma entro il mese di ottobre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

L'Individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni.

Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.

A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Qualsiasi conflitto di competenze fra l'Unione e uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO CAPO I – ORGANI DELL'UNIONE

ART. 11 ORGANI

Sono organi dell'Unione: Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'Unione.

ART. 12

COMPOSIZIONE E PROCEDIMENTO DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Unione è eletto in secondo grado, dai Comuni partecipanti all'Unione stessa, scegliendo i membri da eleggere in seno ai rispettivi Consigli comunali.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in seno al Consiglio dovrà essere rappresentata la minoranza consiliare di ogni Comune appartenente all'Unione, eletta secondo le norme previste dai singoli Regolamenti comunali.

Ogni Comune membro dell'Unione elegge n. 3 componenti scelti tra i propri consiglieri comunali, di cui uno della minoranza.

Ogni componente del consiglio dell'Unione decade dalla carica per dimissioni o per decadenza dalla carica di Consigliere comunale.

Gli attuali abitanti dei cinque Comuni assommano a n. 11976, così ripartiti:

BEVILACQUA	abitanti n.	1657
BONAVIGO	abitanti n.	1898
BOSCHI SANT'ANNA	abitanti n.	1343
MINERBE	abitanti n.	4640
TERRAZZO	abitanti n.	2438

ART. 13

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE E SCELTA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio dell'Unione che lo sceglie fra i Sindaci dei Comuni aderenti.

Il Presidente nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Presidente, previa acquisizione di formale comunicazione dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione relativa alla proposta di nominativo del proprio Comune; in assenza delle predette comunicazioni dei Sindaci, il Presidente procede comunque trascorsi quindici giorni dall'invio della proposta di nomina ai Sindaci.

Il Presidente, nella prima seduta successiva alla sua elezione, dà comunicazione al Consiglio della avvenuta nomina della Giunta, unitamente agli indirizzi generali di governo dell'Ente.

La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da un numero massimo di quattro Assessori, scelti tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti; ogni Comune aderente all'Unione deve comunque essere rappresentato in Giunta.

Il Presidente e i componenti della Giunta dell'Unione durano in carica tre anni dall'elezione e decadono per dimissioni o per decadenza dalla carica di Sindaco o Assessore o quando vi sia il rinnovo della maggioranza dei consiglieri che compongono il Consiglio dell'Unione.

Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza anche a seguito della cessazione dalla carica di Sindaco o decesso del Presidente, il Consiglio dell'Unione entro trenta giorni si riunisce per la nomina del nuovo Presidente.

L'elezione del Presidente avviene con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Fino all'elezione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Nell'elezione del Presidente si applica il principio dell'alternanza tra tutti i Sindaci dei Comuni dell'Unione, sentita la disponibilità del singolo sindaco ad assumere l'incarico.

Il Presidente può essere rieletto per una sola volta.

CAPO II – COMPETENZE DEGLI ORGANI

ART. 14

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati dal Presidente.

Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico – amministrativa dell'Ente.

La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della presentazione dei bilanci pluriennale ed annuale, in un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibile per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, la priorità di intervento.

Il presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività sulla base di indicatori che consentono di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al precedente comma.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

ART. 15

COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Presidente dell'amministrazione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 14 e che non rientrano nelle competenze del Presidente, del Segretario e dei responsabili dei servizi.

Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente sovrintende alle funzioni degli Uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente regolamento e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.

Il presidente dell'Unione ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal membro della Giunta più anziano di età.

ART. 18

NORMA DI RINVIO

Si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 19 PRINCIPI

Gli Organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti ed all'efficienza dell'uso delle risorse.

L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali produttive a favore della popolazione dell'Unione.

A tal fine l'Unione assume i metodi della formulazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenza di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative della procedura anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti l'Unione:

- ricerca con le Amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 20 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale propri dei Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione.

La gestione di particolari compiti è subordinata convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

ART. 21 DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

La direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione spetta al Segretario dell'Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera A – comma 2 – art. 197 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.

ART. 22 SEGRETARIO

Il Segretario dell'Unione è nominato e revocato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari Comunali; in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni vengono temporaneamente assunte dal Vicesegretario dell'Unione.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

ART. 23

IL VICESEGRETARIO

L'Unione ha un vicesegretario, nominato dal Presidente dell'Unione tra i responsabili di maggior livello funzionale dei singoli Comuni.

Il Vicesegretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

La nomina del Vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale.

ART. 24

FORMA DI GESTIONE

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal capo VII della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

TIT. V

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 25

FINANZA DELL'UNIONE – COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI

1. L'Unione ha un proprio patrimonio e autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Qualora, L'Unione non riesca a sopperire con proprie risorse ai servizi affidati, i Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota di somme necessarie alla gestione corrente e agli investimenti dell'Unione.
3. Annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, da parte dell'Unione potranno essere individuati e adottati criteri che consentano di tenere in considerazione aspetti o elementi particolari che incidano nel riparto della quota di compartecipazione in modo variabile per ciascun Comune. La mancata indicazione di tali criteri comporterà in automatico, la compartecipazione dei comuni proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.
4. All'Unione competono gli introiti derivanti dai proventi sui servizi ad essa affidati nonché le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.

ART. 26

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione dell'anno successivo.

L'attività economico – finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico – finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

ART. 27

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse del personale, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART. 28

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

La revisione economico – finanziaria è affidata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

ART. 29

SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto Bancario.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Nella sua prima seduta, il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco del Comune di Bonavigo, che assume la Presidenza dell'Unione, o da suo delegato e provvede all'approvazione del presente Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario, in attesa della nomina del Segretario titolare da parte del Presidente dell'Unione, sono svolte dal Segretario comunale del Comune di Minerbe.

La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti nel presente atto.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l'anno 2000 entro quattro mesi dal proprio insediamento, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro due mesi dal proprio insediamento.

PRIMI ADEMPIMENTI E TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie ed al personale, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 9, con atti del Consiglio dell'Unione.

CAPACITA' NORMATIVA DELL'UNIONE

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti all'Unione determina, ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali.

MODIFICAZIONI DEL PRESENTE STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali deliberano a riguardo entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte; in caso di inerzia o di voto contrario da parte di uno o più Consigli comunali, il Consiglio dell'Unione può approvare le modifiche al presente "Statuto" con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

INDICI

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - FINALITA' DELL'UNIONE**
- ART. 3 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI**
- ART. 4 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI AZIONE**
- ART. 5 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**
- ART. 6 - SEDE, STEMMA E GONFALONE**
- ART. 7 - DURATA**
- ART. 8 - RECESSO**

TITOLO II COMPETENZE

- ART. 9 - OGGETTO**
- ART. 10 - PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE**

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – ORGANI DELL'UNIONE

- ART. 11 - ORGANI**
- ART. 12 - COMPOSIZIONE E PROCEDIMENTO DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO**
- ART. 13 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE E SCELTA DEL PRESIDENTE
E DEL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE**

CAPO II – COMPETENZE DEGLI ORGANI

- ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO**
- ART. 15 - COMPETENZE DELLA GIUNTA**
- ART. 16 - IL PRESIDENTE**
- ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE**
- ART. 18 - NORMA DI RINVIO**

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 19 - PRINCIPI**
- ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**
- ART. 21 - DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE**
- ART. 22 - SEGRETARIO**
- ART. 23 - IL VICESEGRETARIO**
- ART. 24 - FORMA DI GESTIONE**

TIT. V FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 25 - FINANZA DELL'UNIONE – COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI**
- ART. 26 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**
- ART. 27 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE**
- ART. 28 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**
- ART. 29 - SERVIZIO DI TESORERIA**

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

- PRIMI ADEMPIMENTI E TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE**
- CAPACITA' NORMATIVA DELL'UNIONE**
- MODIFICAZIONI DEL PRESENTE STATUTO**